

Esente da bollo art. 27 bis tabella allegato "B" del D.P.R. 27/10/1972 n. 642

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 116456/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 23luglio 2019

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 1252 del 05/07/2019

E

L'Associazione Spina Bifida A.S.B.I. Onlus (codice fiscale 95039470240), con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Sacchella Guerrino, nato a Desenzano del Garda (BS) il 24/03/1964 e residente a Lonato del Garda (BS) in Via Morandi n. 27 (C.F. SCCGRN64C24O284C) – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Spina Bifida A.S.B.I. Onlus di Vicenza i locali di circa mq 15 siti al piano terra del complesso immobiliare ex Ufficio Leva di Via Arzignano n. 1 (Catasto Fabbricati foglio 8, mappale 193, sub 2) e meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto.
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° agosto 2019, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo omnicomprensivo è stabilito in € 300,00 che la concessionaria pagherà, presso la Tesoreria comunale, in due rate semestrali anticipate.

4) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale a un uso diverso, pena la revoca della concessione.

5) L'associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale pena la revoca della concessione.

La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.

6) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione.

7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostituirla nell'ammontare stabilito di € 75,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

8) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.

Durante la concessione il Comune di Vicenza si farà carico della manutenzione straordinaria.

9) La concessionaria deve provvedere alla pulizia del locale oggetto della concessione e alle altre spese connesse con la gestione dei locali medesimi.

10) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.

La concessionaria provvederà a propria cura e spese all'eventuale tinteggiatura del locale, senza diritto di rimborso o indennizzo da parte del Comune di Vicenza, nemmeno al termine della concessione, comunque ciò avvenga.

11) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

12) La concessionaria dichiara di accettare e di rispettare senza riserva alcuna le norme per l'utilizzo dei locali presso il complesso immobiliare ex Ufficio Leva di Via Arzignano.

13) Il comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

14) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso il locale oggetto del presente atto.

15) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

16) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

17) Si allega planimetria dei locali concessi.

Tirapelle Maurizio

Sacchella Guerrino